





A tutto il personale All'Albo online Al sito web

Oggetto: Decreto legge 6 agosto 2021 n. 111 – Green pass obbligatorio per il personale della scuola - informazioni di dettaglio. Informativa sulle procedure.

Si fa seguito alla precedente comunicazione Prot. 0006585/U del 26/08/2021, e ad integrazione di quanto ivi riportato, si forniscono indicazioni di dettaglio sulle modalità applicative della normativa in oggetto.

Si precisa che le indicazioni sono riferite al periodo precedente l'avvio delle lezioni e potranno essere successivamente modificate/integrate a seguito di eventuali chiarimenti e aggiornamenti da parte del Ministero dell'Istruzione.

- Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, tutto il personale scolastico, docente e non docente, dovrà possedere ed è tenuto a esibire la "Certificazione Verde Covid-19", meglio nota come Green Pass (GP).
- Tale disposizione vige per tutto il personale scolastico che acceda, per qualsiasi motivo, ai locali scolatici e agli uffici amministrativi. La certificazione verde Covid-19 non è richiesta per le attività che si svolgeranno in remoto.
- Il personale tenuto alla presa di servizio il giorno 1 settembre e impegnato in attività in presenza anche nei giorni successivi, pertanto, dovrà essere munito di Green Pass.
- È prevista la possibilità di esenzione dall'obbligo per motivi sanitari. In tal caso, gli interessati dovranno far pervenire tempestivamente al Dirigente scolastico in busta chiusa idonea documentazione, prevista in formato cartaceo fino al 30/9/2021. Tale personale NON è soggetto alla effettuazione di tampone periodico, in quanto NON deve esibire il Green Pass.

Di seguito si riportano alcune precisazioni in merito.

Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19.

Con circolare n. 35309 del 4 agosto 2021, il Ministero della Salute ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 viene omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata.

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n.105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

Salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.

Si evidenzia che la nota della Regione Puglia n. 5884 del 26 agosto ha precisato che l'obbligo di rilascio del certificato di esenzione alla vaccinazione anti-Covid da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, sussiste solo nel caso in cui il medico dovesse partecipare alle attività del Piano vaccinale organizzate dall'ASL o esegua le attività di vaccinazione presso il proprio studio o presso i punti vaccinali ASL.





DEN MII ANI



La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito e dovrà contenere:

- 1. i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- 2. la dicitura "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 Luglio 2021, n 105";
- 3. la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura "certificazione valida fino al " (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021);
- 4. i dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio Regione);
- 5. il timbro e la firma del medico certificatore (anche digitale);
- 6. il numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore.

In ordine alla casistica delle diverse situazioni relative al possesso del green pass, si riporta una tabella riepilogativa:

CONDIZIONE DEL DIPENDENTE	TIPOLOGIA DI CERTIFICAZIONE	CONSEGUENZE
VACCINATO (una dose da almeno 15 gg o ciclo completo)	Certificazione verde automatica (durata 9 mesi dal completamento salvo proroga)	Possesso Green pass Può accedere e lavorare
GUARITO DA COVID - 19	Certificazione verde automatica (durata 6 mesi dalla negativizzazione)	Possesso Green pass Può accedere e lavorare
ESENTATO VACCINAZIONE Certificato rilasciato dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti- SARS-CoV-2 nazionale.	Certificazione di esenzione (fino al 30 settembre cartacea; successivamente digitale)	Non deve esibire il Green pass Può lavorare senza tampone
	Certificazione verde a seguito di tampone negativo (durata 48 ore)	Possesso Green pass Può lavorare ma deve ripetere il tampone periodicamente
PERSONALE NON RIENTRANTE NELLE PRECEDENTI CATEGORIE	Assenza di certificazione verde	Non può lavorare Provvedimenti del DS previsti dal DL 111/2021 (assenza ingiustificata; sospensione dal lavoro a partire dal quinto giorno; sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1000 euro)

- La procedura di controllo del GP, nelle more di diverse indicazioni ministeriali, avverrà tramite apposita applicazione di verifica nazionale "APP VerificaC19" con la seguente modalità:





DON MILANI



1. La Certificazione è richiesta dal verificatore all'interessato che mostra la certificazione verde Covid-19 in formato digitale (PDF scaricato dal sito https://www.dgc.gov.it/web/,app IO, app Immuni) o cartaceo. Per velocizzare la procedura di controllo ed evitare ritardi e possibili assembramenti, si prega di presentarsi già con la certificazione pronta ad essere esibita e verificata, tenendo anche conto del tempo necessario per la verifica.

Per il rispetto della privacy, ai fini della verifica da parte dell'operatore occorre esibire solo e soltanto il QR Code e, nel caso di impossibilità di identificazione personale, il documento di identità per verificare che il GP esibito sia effettivamente quello del dipendente.

- 2. L'APP VERIFICA C19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato;
- 3. L'APP VERIFICA C19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida;
- 4. L'APP VERIFICA C19 mostra graficamente al verificatore l'effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario della stessa;
- 5. Il personale addetto preposto alla verifica con specifica delega riceverà istruzioni scritte per la gestione dei dati personali nello svolgimento delle attività di propria competenza e annoterà su apposito registro giornaliero i seguenti dati: cognome e nome, ora della verifica, risultato della verifica.
- 6. Non devono essere consegnate agli addetti al controllo o inviate alla mail istituzionale copie cartacee o digitali del Green Pass o di documenti di identità.
- 7. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra o l'eventuale esito negativo del controllo comportano l'impossibilità di accedere agli edifici scolastici. Il dipendente sarà ritenuto assente. L'assenza è considerata ingiustificata; a decorrere dal quinto giorno di assenza di questo tipo, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato, con conseguente segnalazione alla Ragioneria Territoriale dello Stato per la detrazione dell'importo corrispondente e irrogazione della sanzione amministrativa da €400 a €1000.

A seguito di quanto esposto, si evidenzia la necessità di verificare al più presto la propria situazione personale, procedendo tempestivamente alle eventuali azioni necessarie per l'ottenimento della certificazione.

Ci si riserva di fornire informazioni più di dettaglio ad avvenuta emanazione dell'apposito DPCM e relativa Circolare ministeriale, o delle indicazioni che dovessero pervenire *ad horas* dal Ministero circa l'attivazione di apposita piattaforma.

Si ricorda, inoltre, che accedendo ai locali scolastici il personale è tenuto al rispetto delle disposizioni normative in tema di sicurezza Covid - 19 pubblicate sul sito web istituzionale nella sezione *Sicurezza - Corona virus*, in particolare:

- Misurazione della temperatura nella propria abitazione e divieto di far ingresso a scuola con temperatura superiore a 37,5;
- consegna dell'autodichiarazione allegata alla circolare Prot. 0006585/U del 26/08/2021 al primo accesso ed impegno a fornire aggiornamenti in caso di variazioni in corso di anno;
- uso corretto dei dispositivi di protezione(mascherine);
- igienizzazione frequente delle mani;









- distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- divieto di assembramenti;
- osservare le disposizioni contenute nel Protocollo di Istituto Covid -19.

Per tutto quanto ivi non indicato, nelle more della revisione del protocollo covid di istituto e della sua approvazione a cura degli Organi collegiali competenti, di seguito si riporta il link del protocollo in vigore nell'a.s. 2020/21 che si invita a visionare.

https://www.donmilanibari.it/joomla30/attachments/article/1891/Protocollo I.C. D on Milani COVID aggiornamento.pdf

Ulteriori informazioni sul trattamento di dati personali operati dall'istituzione scolastica per l'attuazione delle presenti disposizioni sono disponibili nell'informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 allegata alla presente e pubblicata nel sito web istituzionale.

Si confida nel senso di responsabilità e nella collaborazione da parte tutti.

La presente con la pubblicazione all'albo on-line e sul sito web dell'istituzione scolastica vale come notifica.

La Dirigente Scolastica Prof.ssa Zoraide Cappabianca

